

Convenzione n. 159 concernente la riabilitazione professionale e l'impiego delle persone handicappate

Conclusa a Ginevra il 20 luglio 1983

Approvata dall'Assemblea federale il 21 marzo 1985²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 20 giugno 1985

Entrata in vigore per la Svizzera il 20 giugno 1986

(Stato 3 settembre 2002)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua 69.ma sessione;

Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa all'abilitazione e alla riabilitazione professionale, 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975;

Notando che, a seguito dell'adozione della raccomandazione relativa all'abilitazione e alla riabilitazione professionale nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di riabilitazione, sia il settore d'intervento e l'organizzazione dei servizi di riabilitazione, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione;

Considerando che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone handicappate, con il tema «completa partecipazione ed uguaglianza» e che un Programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone handicappate, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di «piena partecipazione» delle persone handicappate alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di «uguaglianza»;

Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone handicappate, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività;

Avendo deciso di adottare alcune proposte relative alla riabilitazione professionale, quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale, adotta, il venti giugno dell'anno 1983, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sulla riabilitazione professionale e sull'impiego delle persone handicappate, 1983:

RU **1986** 967; FF **1984** II 364

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU **1986** 966

Parte I

Definizioni e campo di applicazione

Art. 1

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «persona andicappata» indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.
2. Ai fini della presente Convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo della riabilitazione professionale è di consentire alle persone andicappate di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.
3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente Convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi alle consuetudini ivi vigenti.
4. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di persone andicappate.

Parte II

Principi delle politiche di riabilitazione professionale e d'impiego per le persone andicappate

Art. 2

Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa alla riabilitazione professionale e all'impiego delle persone andicappate.

Art. 3

La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di riabilitazione professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone andicappate e promuovere le possibilità d'impiego delle persone andicappate sul mercato libero del lavoro.

Art. 4

La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio dell'uguaglianza delle opportunità per i lavoratori andicappati e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispettata l'uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e le lavoratrici andicappate. Speciali disposizioni miranti a garantire un'effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori andicappati e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.

Art. 5

Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano della riabilitazione professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite da persone handicappate o che si occupano di dette persone.

Parte III**Misure da adottare a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi di riabilitazione professionale e d'impiego per le persone handicappate****Art. 6**

Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 7

Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone handicappate di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.

Art. 8

Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di riabilitazione professionale e d'impiego per persone handicappate nelle zone rurali e nelle collettività isolate.

Art. 9

Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di riabilitazione, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dell'orientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dell'impiego delle persone handicappate.

Parte IV

Disposizioni finali

Art. 10

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (UIL) e da questi registrate.

Art. 11

1. La presente Convenzione sarà vincolante solo per i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.
3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 12

1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto inviato al Direttore Generale dell'UIL, e da questi registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 13

1. Il Direttore Generale dell'UIL notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 14

Il Direttore Generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.

Art. 15

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'UIL presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 16

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratifica, da parte di un Membro della nuova Convenzione riveduta, determinerà ipso jure, nonostante il summenzionato articolo 12, l'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che l'avranno ratificata e che non ratificheranno la Convenzione riveduta.

Art. 17

I due testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione il 9 aprile 2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Argentina	13 aprile	1987	13 aprile	1988
Australia	7 agosto	1990	7 agosto	1991
Azerbaijan	19 maggio	1992 S	19 maggio	1992
Bahreïn	2 giugno	1999	2 giugno	2000
Bolivia	19 dicembre	1996	19 dicembre	1997
Bosnia e Erzegovina	2 giugno	1993 S	2 giugno	1993
Brasile	18 maggio	1990	18 maggio	1991
Burkina Faso	26 maggio	1989	26 maggio	1990
Cile	14 ottobre	1994	14 ottobre	1995
Cina	2 febbraio	1988	2 febbraio	1989
Cipro	13 aprile	1987	13 aprile	1988
Colombia	7 dicembre	1989	7 dicembre	1990
Corea (Sud)	15 novembre	1999	15 novembre	2000
Costa Rica	23 luglio	1991	23 luglio	1992
Côte d'Ivoire	22 ottobre	1999	22 ottobre	2000
Croazia	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba	3 ottobre	1996	3 ottobre	1997
Danimarca	1° aprile	1985	1° aprile	1986
Ecuador	20 maggio	1988	20 maggio	1989
Egitto	3 agosto	1988	3 agosto	1989
El Salvador	19 dicembre	1986	19 dicembre	1987
Etiopia	28 gennaio	1991	28 gennaio	1992
Filippine	23 agosto	1991	23 agosto	1992
Finlandia	24 aprile	1985	24 aprile	1986
Francia	16 marzo	1989	16 marzo	1990
Germania	14 novembre	1989	14 novembre	1990
Giappone	12 giugno	1992	12 giugno	1993
Grecia	31 luglio	1985	31 luglio	1986
Guatemala	5 aprile	1994	5 aprile	1995
Guinea	16 ottobre	1995	16 ottobre	1996
Irlanda	6 giugno	1986	6 giugno	1987
Islanda	22 giugno	1990	22 giugno	1991
Italia	7 giugno	2000	7 giugno	2001
Jugoslavia	14 novembre	2000	14 novembre	2000
Kirghizistan	31 marzo	1992 S	31 marzo	1992
Kuwait	26 giugno	1998	26 giugno	1999
Libano	23 febbraio	2000	23 febbraio	2001
Lituania	26 settembre	1994	26 settembre	1995
Lussemburgo	21 marzo	2001	21 marzo	2002
Macedonia	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar	3 giugno	1998	3 giugno	1999

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di succes- sione (S)		Entrata in vigore	
Malawi	1° ottobre	1986	1° ottobre	1987
Mali	12 giugno	1995	12 giugno	1996
Malta	9 giugno	1988	9 giugno	1989
Messico	5 aprile	2001	5 aprile	2002
Mongolia	3 febbraio	1998	3 febbraio	1999
Norvegia	13 agosto	1984	13 agosto	1985
Paesi Bassi	15 febbraio	1988	15 febbraio	1989
Pakistan	25 ottobre	1994	25 ottobre	1995
Panama	28 gennaio	1994	28 gennaio	1995
Paraguay	2 maggio	1991	2 maggio	1992
Perù	16 giugno	1986	16 giugno	1987
Portogallo	3 maggio	1999	3 maggio	2000
Repubblica Ceca	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Repubblica Dominicana	20 giugno	1994	20 giugno	1995
Russia	3 giugno	1988	3 giugno	1989
San Marino	23 maggio	1985	23 maggio	1986
Sao Tomé e Principe	17 giugno	1992	17 giugno	1993
Slovacchia	1° gennaio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	9 giugno	1992 S	9 giugno	1992
Spagna	2 agosto	1990	2 agosto	1991
Svezia	12 giugno	1984	20 giugno	1985
Svizzera	20 giugno	1985	20 giugno	1986
Tagikistan	26 novembre	1993 S	26 novembre	1993
Trinidad e Tobago	3 giugno	1999	3 giugno	2000
Tunisia	5 settembre	1989	5 settembre	1990
Turchia	26 giugno	2000	26 giugno	2001
Uganda	27 marzo	1990	27 marzo	1991
Ungheria	20 giugno	1984	20 giugno	1985
Uruguay	13 gennaio	1988	13 gennaio	1989
Yemen	18 novembre	1991	18 novembre	1992
Zambia	5 gennaio	1989	5 gennaio	1990
Zimbabwe	27 agosto	1998	27 agosto	1999

